

Condizioni di Acquisto di beni o di servizi

ACQ_005/08

INDICE

1.	Riferimenti	pag.	3
2.	Normativa applicabile	pag.	3
3.	Ispezioni – Controlli – Verifiche – Collaudi	pag.	3
4.	Documentazione	pag.	3
5.	Termini di consegna	pag.	4
6.	Documento di accompagnamento – Imballi	pag.	4
7.	Accettazione e collaudo della fornitura da parte del destinatario	pag.	4
8.	Garanzia	pag.	4
9.	Lettera di Garanzia	pag.	5
10.	Restituzioni – Sostituzioni – Modifiche – Riparazioni	pag.	5
11.	Penali	pag.	5
12.	Brevetti	pag.	6
13.	Prezzi fissi	pag.	6
14.	Fatture e pagamenti	pag.	6
15.	Non cedibilità del credito	pag.	7
16.	Norme etiche	pag.	7
17.	Trattamento dei dati personali	pag.	7
18.	Risoluzione per inadempimento ed esecuzione in danno	pag.	8
19.	Personale dipendente del Fornitore	pag.	8
20.	Divieto del Fornitore di sospendere o rallentare le attività	pag.	10
21.	Clausola risolutiva espressa	pag.	10
22.	Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali	pag.	10
23.	Recesso senza giustificato motivo	pag.	10
24.	Assicurazioni	pag.	11
25.	Subcontratti	pag.	11
26.	Requisiti generali relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente	pag.	12
27.	Divieto di cessione	pag.	15
28.	Legge applicabile	pag.	15
29.	Autorità giudiziaria competente	pag.	15

Le presenti “Condizioni di Acquisto” si applicano agli ordini emessi da Edipower S.p.A. (di seguito “Edipower”), qualora siano richiamate nella lettera d’ordine (di seguito “Lettera d’Ordine”)

1. Riferimenti

Tutte le comunicazioni ed i documenti relativi all’ordine saranno accettati da Edipower soltanto se riporteranno le seguenti indicazioni: numero d’ordine e destinazione.

2. Normativa applicabile

L’ordine dovrà essere eseguito, sotto la esclusiva responsabilità del fornitore (di seguito “Fornitore”), secondo la normativa italiana e secondo le prescrizioni dell’ordine stesso e suoi allegati.

Pertanto, quanto oggetto dell’ordine deve rispondere, nel suo complesso ed in ogni singola parte, a tutte le disposizioni legislative, regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento dell’esecuzione dell’ordine. Comunque la fornitura e/o la prestazione ultimate devono rispondere a tutte le disposizioni vigenti all’atto della consegna della fornitura e/o della conclusione della prestazione come definite nella Lettera d’Ordine.

Il Fornitore deve curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per l’espletamento della fornitura e/o della prestazione, ad eccezione di quelli che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura di Edipower, per i quali, comunque, il Fornitore stesso deve fornire, se richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Edipower, in particolare, si riserva di richiedere al Fornitore il certificato della Camera di Commercio, con indicata l’annotazione antimafia ed il Fornitore si impegna a consegnare detto certificato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Eventuali inadempienze daranno ad Edipower la facoltà di dichiarare risolto l’ordine ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.

3. Ispezioni – Controlli – Verifiche – Collaudi

I costi relativi ai collaudi sono a carico del Fornitore ed inclusi nel prezzo pattuito.

Prove non previste nei documenti contrattuali che fossero eventualmente richieste da Edipower, saranno a carico di quest’ultima, a meno che esse non evidenzino vizi nei materiali, o difetti di costruzione.

Inoltre Edipower, direttamente o attraverso persone da essa delegate, si riserva la facoltà di seguire l’andamento della fornitura e/o della prestazione presso le officine del Fornitore e/o dei sub-fornitori. Il testo della Lettera d’Ordine o dei suoi allegati riporta la tipologia e le modalità dei collaudi che Edipower intende eseguire.

4. Documentazione

A meno che non sia diversamente indicato in ordine, la documentazione finale e/o certificazioni dovranno essere inviate al destinatario insieme con la merce.

5. Termini di consegna

I termini di consegna, indicati in ordine, si intendono tassativi ed essenziali.

Ritardi nella consegna saranno giustificati solo se dovuti a comprovate ragioni di forza maggiore. In nessun caso sono comprese fra le cause di forza maggiore i ritardi di lavorazione e/o ritardate consegne da parte di sub-fornitori.

Il Fornitore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto l'insorgere di qualsivoglia causa di ritardo.

I ritardi riconosciuti giustificati da Edipower daranno luogo ad una corrispondente proroga dei termini di consegna.

6. Documento di accompagnamento – Imballi

Tutte le merci dovranno essere accompagnate da un “documento di accompagnamento” in accordo alla legislazione vigente. Ogni “documento di accompagnamento” si riferirà alle merci di un solo ordine e dovrà riportare tutti i riferimenti indicati nel precedente art. 1, nonché gli elementi di identificazione delle merci come indicato in ordine.

In caso di consegna parziale, dovrà essere indicato se trattasi di consegna a saldo oppure in conto. Le consegne per le quali non vengono osservate le suddette norme, potranno essere rifiutate dal destinatario.

L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto: conseguentemente, tutti i danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza.

7. Accettazione e collaudo della fornitura da parte del destinatario

Il Fornitore dichiara che, indipendentemente da qualsiasi benessere o controllo preliminare da parte di Edipower nel corso della fornitura e/o della esecuzione della prestazione, i materiali consegnati sono esenti da vizi palesi od occulti di origine o di fabbricazione e sono in tutto conformi a quanto prescritto nella Lettera d'Ordine e nei documenti nella stessa citati.

Pertanto il destinatario avrà la facoltà di verificare la fondatezza di tale dichiarazione con ogni mezzo e prova, entro un anno dal ricevimento dei materiali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 Codice Civile. In particolare, se l'ordine prevede esplicitamente delle prove di collaudo presso il destinatario, l'accettazione della fornitura e/o della prestazione sarà inoltre subordinata all'esito di tale collaudo o, in mancanza di esso, per cause non imputabili al Fornitore, alla scadenza di 6 mesi dal ricevimento dei materiali.

8. Garanzia

Il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei materiali forniti e/o che la prestazione sarà svolta con la migliore diligenza richiesta dal settore di competenza e, inoltre, che la fornitura e/o la prestazione non si discosteranno da quanto previsto nella Specifica Tecnica, salvo diverse ulteriori prescrizioni nella Lettera d'Ordine e nei documenti alla stessa allegati. La garanzia cessa con il decorrere di 24 mesi dalla consegna della fornitura ovvero della cessazione della prestazione, ovvero di altro ulteriore termine che sia concordemente stabilito per iscritto.

9. Lettera di Garanzia

Il Fornitore, ove espressamente stabilito nella Lettera d'Ordine, deve ottenere e consegnare a Edipower, congiuntamente alla lettera di accettazione, una lettera di garanzia ("Lettera di Garanzia") per l'intero importo dell'ordine, o per la percentuale eventualmente concordata tra le parti, adeguatamente redatta, valida e vincolante incondizionatamente, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta.

Tale Lettera di Garanzia, da intendersi quale "garanzia autonoma" ad ogni effetto di legge, deve essere emessa da un primario istituto di credito italiano, ovvero da una sede sussidiaria con sede nel territorio nazionale di un primario istituto di credito straniero, che sia stato preventivamente approvato da Edipower. Per essere efficace ai sensi e per gli effetti dell'ordine, il testo della Lettera di Garanzia deve avere ottenuto il preventivo benestare di Edipower.

La Lettera di Garanzia deve essere a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o da fatti derivanti da dolo o colpa del Fornitore, dei suoi subfornitori, subappaltatori e/o collaboratori.

Il Fornitore si impegna, in particolare, a chiedere all'istituto di credito di inserire una specifica dichiarazione con la quale il garante dia atto che l'obbligazione assunta costituisce contratto autonomo di garanzia e che pertanto non si applicano i benefici, i diritti e le condizioni di cui agli artt. 1945, 1955 e 1957 cod. civ., che si devono pertanto intendere rinunciati a tutti gli effetti.

Qualora l'importo previsto dalla Lettera di Garanzia non sia sufficiente a risarcire l'intero ammontare dei danni subiti da Edipower, il Fornitore sarà obbligato, in ogni caso, a risarcire Edipower degli ulteriori danni da quest'ultima subiti.

In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare l'importo previsto dalla Lettera di Garanzia di cui Edipower si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fornitura e/o della prestazione. Lo svincolo della Lettera di Garanzia dovrà essere previsto decorsi 24 mesi dalla consegna della fornitura ovvero dalla cessazione della prestazione, ovvero altro ulteriore termine che sia concordemente stabilito per iscritto. Qualora il Fornitore non consegni la Lettera di Garanzia a Edipower nei termini ed alle condizioni sopra previste, Edipower avrà la facoltà di dichiarare l'ordine risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.

10. Restituzioni – Sostituzioni – Modifiche – Riparazioni

Tutte le spese per restituzioni, sostituzioni, modifiche e riparazioni che si rendessero necessarie a seguito dell'applicazione dell'art. 7 e, quando richiamato, dell'art. 8, durante i periodi ivi indicati, saranno a carico del Fornitore.

La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate a partire dalla data della loro rimessa in esercizio.

11. Penali

Nel caso in cui la fornitura e/o la prestazione non soddisfacessero le condizioni di cui agli artt. 7 e 8 saranno applicate al Fornitore le penali previste nella Lettera d'Ordine, le quali si cumulano alle altre penali eventualmente applicabili per ragioni diverse dal mancato conseguimento delle condizioni citate. Resta, peraltro, beninteso che nel caso in cui venga raggiunto (o teoricamente superato) l'ammontare massimo delle penali per mancato conseguimento delle condizioni di cui agli artt. 7 e 8 e di quanto eventualmente indicato nella Lettera d'Ordine, Edipower, fermo il diritto di applicare al Fornitore le penali entro i limiti concordati, avrà altresì la facoltà di dichiarare risolto l'ordine per inadempimento del Fornitore ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione dell'ordine.

12. Brevetti

Il Fornitore garantisce che quanto fornito ai sensi dell'ordine non viola alcun diritto di brevetto o privativa di terzi.

Il Fornitore si impegna a tener sollevata Edipower da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal Fornitore stesso per l'esecuzione della fornitura.

13. Prezzi fissi

A meno di diversa indicazione nella Lettera d'Ordine o nei suoi allegati, i prezzi si intendono fissi ed invariabili.

Il Fornitore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il rischio relativo. Il Fornitore non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664.

14. Fatture e pagamenti

Le fatture originali dovranno essere intestate ed indirizzate come indicato nella Lettera d'Ordine. Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine, dovrà riportare le indicazioni di cui al precedente art. 1 ed il riferimento al documento di accompagnamento e dovrà essere emessa nella valuta precisata nell'ordine.

In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in conto o a saldo. Qualora Edipower emetta le situazioni progressive di avanzamento lavori (S.A.L.), i pagamenti delle S.A.L. al Fornitore saranno effettuati da Edipower solo in base alle risultanze delle S.A.L. stesse. Per nessun motivo verranno corrisposti al Fornitore altri pagamenti che non siano quelli specificati nelle S.A.L., né verrà accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti medesimi. Il Fornitore, pertanto, dovrà sempre allegare alla fattura la S.A.L. corrispondente e, in ogni caso, non potrà emettere fattura prima che sia emessa detta S.A.L..

L'emissione delle S.A.L. e il pagamento delle fatture non potranno mai valere come accettazione delle opere né delle quantità registrate.

Le fatture che non saranno conformi al presente articolo saranno respinte e il Fornitore sarà tenuto a ripresentarle secondo quanto previsto nel presente articolo.

Il pagamento delle fatture emesse in conformità all'ordine sarà effettuato a 90 giorni fine mese data fattura.

In caso di ritardato pagamento, gli interessi moratori saranno pari a tasso legale maggiorato dell'uno % e, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. 231/02, inizieranno a decorrere solo previa ricezione da parte di Edipower di specifica e motivata richiesta scritta di pagamento effettuata dal fornitore a mezzo di lettera raccomandata.

Gli interessi moratori saranno, quando applicabili, totalmente soddisfatti di ogni richiesta o diritto di risarcimento del danno del Fornitore in relazione ai ritardati pagamenti.

15. Non cedibilità del credito

I crediti scaturenti dall'ordine non potranno essere in alcun modo ceduti dal Fornitore, nemmeno parzialmente.

Nel caso in cui il Fornitore richieda con comunicazione scritta ad Edipower di cedere un credito che sorge dall'ordine ed Edipower dia il proprio consenso scritto, l'atto di cessione, a cura del Fornitore, dovrà in ogni caso ed a pena di inefficacia essere preventivamente autenticato da notaio e quindi notificato ad Edipower a mezzo di ufficiale giudiziario.

16. Norme etiche

Il Fornitore si impegna ad astenersi dall'offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a dipendenti di Edipower e dal dispensare agli stessi donativi sotto forma di regalie, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità e quant'altro non sia contenuto entro i limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica commerciale o dal concludere accordi commerciali stipulati in proprio dagli stessi che possano ledere gli interessi di Edipower.

Il Fornitore si impegna altresì ad astenersi dall'intraprendere attività commerciali e/o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi di Edipower e confliggere con gli stessi.

Il Fornitore dichiara di non essere soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che possano condizionare, limitare o impedire in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nel caso in cui il Fornitore, nell'esecuzione dell'ordine, attui una o più delle condotte sopra menzionate lesive dei comuni canoni di etica commerciale, Edipower si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento del Fornitore ovvero di richiedere l'esecuzione specifica dei principi e delle regole violate, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale violazione in conformità alle previsioni dell'ordine.

17. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" in relazione ai dati personali che sono acquisiti per la conclusione e gestione dell'ordine, si precisa che:

- 1) l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dell'ordine;
- 2) i dati suddetti, nonché quelli elaborati da Edipower, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione salvo che non siano necessari per l'esecuzione di obblighi contrattuali o di misure pre contrattuali adottate su richiesta del Fornitore, ovvero, siano oggetto di comunicazione e diffusione in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria o, infine, che i dati siano relativi allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
- 3) in relazione al trattamento di dati personali il Fornitore ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di ottenere, a cura di Edipower, senza ritardo:
 - b1 la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

- b2** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- b3** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- b4** l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b2) e b3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- c)** di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- d)** di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Edipower nella persona dell'Amministratore Delegato.

18. Risoluzione per inadempimento ed esecuzione in danno

Qualora il Fornitore non dia corso in tutto o in parte alla tempestiva esecuzione di quanto ordinato da Edipower anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza dell'ordine, Edipower ha il diritto di risolvere il contratto, in tutto o in parte, ovvero di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che Edipower dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dell'ordine sono a carico del Fornitore.

19. Personale dipendente del Fornitore

Il Fornitore deve effettuare l'opera o il servizio/fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse agli obblighi derivantigli dal Contratto.

In particolare egli deve provvedersi e servirsi di tutta la mano d'opera occorrente, impegnandosi inoltre a comunicare a Edipower i nominativi ed i dati anagrafici del personale che di volta in volta è incaricato dell'esecuzione dell'opera e/o del servizio.

Comunque, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile, il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se, nel corso dell'esecuzione dell'opera o del servizio, deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla mano d'opera. Il Fornitore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Edipower – di quei dipendenti per i quali Edipower avanzasse, a suo giudizio, apposita motivata richiesta.

Il Fornitore rimane, comunque, responsabile dell'operato del personale dallo stesso dipendente o dipendente dei subappaltatori o di terzi, che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore deve provvedere affinché il proprio personale rispetti le procedure messe in atto da Edipower per il controllo degli accessi.

Il Fornitore deve provvedere, in ogni caso, a dotare tutto il personale, proprio dipendente o dipendente dei subappaltatori o di terzi, che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o

meno), per l'esecuzione del Contratto di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e dovrà disporre che tali lavoratori esponano la tessera di riconoscimento sul luogo di lavoro.

Il Fornitore è anche tenuto ad annotare su un apposito registro, con cadenza quotidiana, i nominativi del personale effettivamente presente in cantiere che dovranno, con la stessa cadenza, essere comunicati ad Edipower.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione a pretese avanzate da propri dipendenti o da dipendenti dei propri subappaltatori e/o di terzi, da consulenti o da collaboratori che prestino la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto, intervenendo anche nei relativi giudizi e chiedendo l'estromissione di Edipower.

Il Fornitore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, "Criteri di applicazione del contratto collettivo di lavoro", vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Edipower in relazione ad eventuali pretese avanzate da propri dipendenti nel caso di mancata o parziale corresponsione da parte del Fornitore degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie dovuti ai propri dipendenti.

Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela del personale dipendente comunque addetto all'opera e/o al servizio. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e si assume ogni responsabilità civile e penale al riguardo.

Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori e/o di terzi che prestino la propria attività per l'esecuzione del Contratto nei confronti del loro personale dipendente.

Nel caso in cui la competente autorità riscontri tra il personale impiegato dal Fornitore o dai subappaltatori e/o da terzi che presta la propria attività, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno), per l'esecuzione del Contratto, irregolarità tali da indurre lo stesso a sospendere i lavori e/o ad irrogare sanzioni, il Fornitore si impegna a manlevare, a garantire ed a tenere indenne Edipower in relazione a qualsiasi danno, nessuno escluso, che alla stessa Edipower (anche a titolo di sanzione ad essa comminata quale committente) dovesse derivare a causa di tale sospensione. In tal caso le eventuali penali per il ritardo dovuto al mancato rispetto dei termini contrattuali non escluderanno la risarcibilità dell'ulteriore danno eventualmente subito.

Il Fornitore al fine di ottenere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, deve adempiere alle disposizioni sopra richiamate: in particolare, al fine di dimostrare la regolarità del proprio operato, il Fornitore è tenuto:

- con cadenza quotidiana, a comunicare ad Edipower i nominativi del personale effettivamente presente in cantiere, munito di tessera di riconoscimento. Ciò, salvo il caso in cui sussistano sistemi elettronici di controllo gestiti da Edipower all'entrata dei cantieri;
- con cadenza mensile, a presentare ad Edipower apposita quietanza rilasciata dal proprio personale dipendente attestante l'avvenuta corresponsione del trattamento retributivo; nonché
- con cadenza mensile, ovvero trimestrale nel caso di cantieri edili, a presentare idonea certificazione di avvenuto versamento in favore dei propri dipendenti degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali (Modello F24 rilasciato da INPS e INAIL ovvero DURC rilasciato dalla Cassa Edile in caso di cantieri edili).

Resta comunque inteso che la mancata richiesta da parte di Edipower non esonera in alcun modo il Fornitore dalle relative responsabilità ed obblighi.

20. Divieto del Fornitore di sospendere o rallentare le attività

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, il Fornitore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività dell'ordine.

Per qualunque arbitraria sospensione della fornitura e/o della prestazione da parte del Fornitore, Edipower ha il diritto di risolvere l'ordine per inadempimento, ai sensi dell'art. 21 "Clausola risolutiva espressa", ferma restando la piena e diretta responsabilità del Fornitore stesso per i danni eventualmente causati a Edipower.

21. Clausola risolutiva espressa

Edipower, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile., si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di ritenere risolto di diritto l'ordine, qualora il Fornitore non adempia agli obblighi di cui alle clausole 2 "Normativa applicabile", 9 "Lettera di Garanzia", 11 "Penali", 16 "Norme Etiche", 20 "Divieto del Fornitore di sospendere o rallentare le attività", 22 "Recesso/risoluzione per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali", 25.1 "Subcontratti – Generalità". La relativa comunicazione al Fornitore verrà effettuata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e anticipata via fax da Edipower. La risoluzione ha effetto dal giorno in cui viene notificata al Fornitore.

22. Recesso per stato di insolvenza o fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali

In caso di stato di insolvenza del Fornitore, o di sua dichiarazione di fallimento, o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria ("Evento Rilevante"), Edipower avrà la facoltà di recedere senza preavviso dall'ordine mediante comunicazione scritta ovvero, nel caso in cui l'Evento Rilevante sia causato da un inadempimento imputabile al Fornitore, avrà la facoltà di dichiarare l'ordine risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e come previsto dalla clausola 21 in tema di "Clausola risolutiva espressa".

23. Recesso senza giustificato motivo

Edipower potrà recedere in qualunque momento, anche senza preavviso, per iscritto a mezzo raccomandata a.r., anche se è iniziata l'esecuzione della fornitura o la prestazione del servizio, purché risarcisca al Fornitore le prestazioni già eseguite. Edipower, inoltre, corrisponderà a titolo di indennizzo per il mancato guadagno al Fornitore la somma che sarà concordata tra le parti, che non potrà comunque eccedere il 5% dell'importo complessivo contrattuale, percentuale massima che il Fornitore accetta sin d'ora anche a titolo di penale.

24. Assicurazioni

Prima di dare inizio all'esecuzione dell'ordine il Fornitore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per tutta la durata dello stesso e per un importo adeguato all'attività da svolgere, contro tutti i danni alle persone ed alle cose anche di sua proprietà. Di tale polizza il Fornitore dovrà consegnare una copia ad Edipower, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'ordine.

Inoltre, prima di dare inizio a qualsiasi prestazione che implichi un'attività di cantiere, compresa l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione di opere provvisorie, il Fornitore stipulerà apposita copertura assicurativa con massimali adeguati, del tipo "tutti i rischi di costruzione montaggio e/o derivanti dalle prestazioni contrattuali", per indennizzare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati, che colpiscano le cose assicurate, durante l'esecuzione dei lavori e/o durante la prestazione del servizio;
- i danni materiali e diretti agli impianti e opere preesistenti, verificatisi in dipendenza delle attività di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio;
- i costi di demolizione e sgombero dei residui di eventuali sinistri, fino al più vicino posto di raccolta;
- i danni cagionati a terzi, rientrando tra i terzi anche il personale Edipower, per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di costruzione, montaggio, prove, avviamento e messa in servizio e di quanto ad essi connesso.

La copertura assicurativa dovrà essere operante a partire dall'inizio delle attività dedotte nell'ordine e fino e non oltre 24 mesi dalla cessazione delle prestazioni contrattuali.

La polizza dovrà prevedere la espressa rinuncia da parte della compagnia di assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti di Edipower.

Anche di tale polizza il Fornitore dovrà consegnare una copia ad Edipower, prima del termine di inizio delle attività di cantiere.

Il Fornitore deve comunque tenere indenne Edipower da qualsiasi pretesa fatta valere da terzi, ove non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi di cui sopra.

25. Subcontratti

25.1 Generalità

Il Fornitore, per affidare parte dell'opera e/o del servizio in subcontratto deve ottenere la preventiva autorizzazione di Edipower.

Nel caso in cui il Fornitore affidi anche solo parte dell'ordine in subcontratto senza la preventiva autorizzazione, Edipower può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al precedente art. 21.

25.2 Modalità di affidamento dei subcontratti da eseguire all'interno degli immobili proprietà di Edipower

Per i lavori da affidare in subcontratto da eseguire all'interno degli immobili di proprietà di Edipower, il Fornitore deve inoltrare richiesta scritta a Edipower con anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di inizio dei lavori.

Tale richiesta, in cui deve essere precisata la natura e l'entità del lavoro che s'intende dare in subcontratto, il motivo dell'esecuzione tramite subcontratto, il nome e il domicilio del subcontratto, deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria alla presentazione del subcontratto, nel rispetto delle modalità stabilite nell'ordine.

Edipower ha il diritto di chiedere l'allontanamento dei subcontrattisti impegnati all'interno della proprietà di Edipower, ritenuti non graditi all'interno dell'immobile. Il Fornitore, a sua volta, ha l'obbligo di ottemperare a tale richiesta.

Qualora, durante l'esecuzione dell'ordine ed in qualsiasi momento, Edipower e/o il Fornitore accertino che il subcontrattista che opera all'interno di immobili di proprietà Edipower sta eseguendo lavori secondo modalità difformi da quanto previsto dall'ordine, ovvero lo stesso si riveli, secondo motivato giudizio di Edipower, inidoneo ad eseguire i lavori, sarà facoltà di Edipower di ingiungere al Fornitore, che dovrà adempiere, di prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subcontratto e per l'allontanamento del subcontrattista medesimo dal luogo del compimento dell'ordine.

Il Fornitore potrà proseguire l'ordine, previo benestare scritto di Edipower, con altro subcontrattista oppure, qualora ne abbia i requisiti, provvedere direttamente con proprio personale.

La risoluzione del subcontratto in alcun modo dà diritto al Fornitore di pretendere da Edipower indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattuali, ciò anche in deroga degli articoli 1660 e 1661 del Codice Civile.

25.3 Subcontratti che non sono da eseguire all'interno di immobili di proprietà Edipower

Edipower ha il diritto di chiedere al Fornitore, ove ricorra una giusta causa, di non avvalersi di determinati subcontrattisti e, a sua volta, il Fornitore assume sin d'ora l'obbligo di adempiere a tale richiesta.

Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile delle inadempienze o dei ritardi nell'esecuzione dell'ordine che dovessero, in qualsiasi modo, derivare da fatto dei propri subcontrattisti, anche nel caso in cui lo stesso Fornitore provi che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili agli stessi subappaltatori.

26. Requisiti generali relativi alla sicurezza sul lavoro ed alla protezione dell'ambiente

Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti i requisiti generali relativi alla sicurezza ed alla protezione dell'ambiente indicati nel presente articolo. Il Fornitore è tenuto altresì al rispetto dei requisiti specifici riportati nella documentazione relativa all'ordine, compresi quelli eventualmente derivanti dalle prescrizioni contenute nella documentazione autorizzativa delle opere, per quanto applicabile alle attività oggetto dell'ordine. Tali requisiti saranno resi disponibili al Fornitore.

Edipower si riserva la possibilità di eseguire verifiche in campo sulle modalità di gestione, da parte del Fornitore e dei suoi eventuali subcontrattisti, degli aspetti ambientali e di sicurezza connessi alle proprie attività e sull'applicazione delle relative procedure e istruzioni operative.

26.1 Sostanze e materiali utilizzati o forniti

Le sostanze ed i materiali forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Deve essere evitato l'utilizzo e la fornitura di sostanze o materiali pericolosi per l'ambiente. Qualora non fosse possibile evitarlo, l'utilizzo di tali sostanze o materiali deve essere ridotto al minimo tecnicamente possibile. In particolare devono essere previsti idonei sistemi di contenimento per evitarne la dispersione nell'ambiente, sia in condizioni di esercizio e di manutenzione sia nelle condizioni di emergenza ipotizzabili.

Per ogni sostanza o materiale utilizzato o fornito deve essere fornita la scheda di sicurezza aggiornata, sia in fase di offerta, sia durante l'esecuzione dei lavori.

26.2 Materiali coibenti

I materiali coibenti forniti non devono essere classificabili cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Tutti i materiali coibenti devono essere forniti imballati in apposite confezioni, accuratamente protetti e conservati al riparo dalle intemperie.

Su ciascuna confezione deve essere apposta e conservata, fino all'atto del montaggio, un'etichetta a stampa da cui risulti ben chiaro:

- il nominativo del produttore e/o concessionario esclusivo del Fornitore;
- la denominazione o la sigla del prodotto;
- le altre caratteristiche atte ad individuare inequivocabilmente i manufatti, quali densità, dimensioni del manufatto (spessore, diametro, ecc.), ecc.;

I materiali coibenti posti in opera devono essere contrassegnati con apposite etichette riportanti la denominazione o sigla del prodotto e le informazioni previste dalla vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (classificazione, etichettatura, frasi di rischio, consigli di prudenza).

Ogni materiale coibente posto in opera deve essere censito, registrandone le seguenti informazioni:

- descrizione del componente di impianto coibentato e numero di disegno;
- denominazione o sigla del materiale utilizzato per la coibentazione;
- tipologia, caratteristiche, dimensioni e quantità del materiale coibente installato;
- riferimento alla scheda di sicurezza;
- tipo di confinamento realizzato.

Gli interventi sui materiali coibenti cancerogeni devono essere eseguiti in conformità alle metodologie previste dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994.

26.3 Informazioni sugli infortuni

Il Fornitore deve fornire tempestivamente le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti presso i cantieri e gli immobili Edipower.

26.4 Sistemi di Gestione Ambientale

Il Fornitore è informato che presso le Unità Produttive di Edipower sono attivi Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) e documenti di Politica Ambientale, conformi alla norma UNI EN ISO 14001 ed al regolamento 761/01 EMAS, ai quali è tenuto a conformarsi, per quanto applicabile alle attività oggetto dell'ordine.

Il Fornitore è tenuto a fornire idonea informazione e formazione ai propri subcontrattisti, circa la Politica Ambientale adottata da Edipower e dalla/e Unità Produttiva/e sede dei lavori e le procedure previste per la gestione delle attività che possono avere impatti sull'ambiente.

Il Fornitore è tenuto altresì a documentare tali interventi di informazione e formazione, mediante raccolta di idonee registrazioni.

Il Fornitore è tenuto ad individuare e valutare gli aspetti ambientali (elementi delle proprie attività che hanno o possono avere impatti sull'ambiente) eventualmente connessi alle attività oggetto dell'ordine svolte presso Unità Produttive di Edipower, secondo le modalità che saranno rese disponibili al Fornitore.

Il Fornitore deve collaborare con la/e Unità Produttiva/e di Edipower sede dei lavori oggetto dell'ordine ai fini della:

- elaborazione delle procedure e istruzioni operative eventualmente necessarie per la gestione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività;
- documentazione delle azioni di prevenzione/riduzione degli impatti ambientali e del rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative applicabili.

26.5 Norme antinfortunistiche

Il Fornitore dovrà attenersi, scrupolosamente e rigorosamente, a quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva:

- dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- dal D.P.R. n. 320 del 20/03/1956 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”;
- D.Lgs. n. 52 del 3/02/97 “Attuazione della direttiva 92/23/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 65 del 14/03/2003, “Attuazione delle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati pericolosi”;
- D.P.R. n. 37 del 12/01/98 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.M. del 10/03/98 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

L’ordine dovrà essere eseguito in condizioni di assoluta sicurezza per il personale e senza arrecare danni alle persone, alle cose ed alle opere esistenti.

Il Fornitore dovrà altresì attenersi a quanto in proposito prescritto dalle vigenti norme tecniche (CEI; UNI; Norme armonizzate ecc.) in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.

26.6 Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 626/94, Edipower fornisce dettagliate informazioni, anche in modo documentale: a) sui rischi specifici esistenti nell’area in cui sarà svolta l’attività lavorativa inerente la fornitura; b) sulle eventuali interferenze spaziali e temporali con le attività che saranno svolte dal personale Edipower o dipendente da altre imprese; c) sui piani di emergenza aziendali. Al fine di favorire la miglior cooperazione fra le parti, prima dell’inizio delle attività potranno essere svolte una o più riunioni di coordinamento per la sicurezza tra responsabili Edipower e il Fornitore ai sensi del D.Lgs. 81/08. Il Fornitore è tenuto a partecipare alle riunioni di coordinamento, unitamente alle altre imprese incaricate dell’esecuzione dell’attività lavorativa.

Informazioni dettagliate sulla gestione della sicurezza e sugli eventuali rischi derivanti dalle attività interferenti sono contenute nel DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali) allegato all’Ordine che ne costituisce parte integrante.

In caso di mancata osservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui al presente articolo, delle misure di prevenzione e protezione riportate nel DUVRI e/o delle prescrizioni di legge riguardanti la sicurezza e la salute sul lavoro di cui al precedente articolo, Edipower ha il diritto di risolvere l’ordine per inadempimento, fermo restando la piena ed esclusiva responsabilità del Fornitore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attività contrattuali. Il Fornitore terrà manlevata Edipower da ogni eventuale coinvolgimento da parte di terzi (dipendenti, consulenti e collaboratori del Fornitore inclusi).

27. Divieto di cessione

È fatto divieto al Fornitore di cedere l'ordine, direttamente o indirettamente a terzi, senza il preventivo consenso scritto di Edipower.

28. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto nell'ordine, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi italiane vigenti in materia.

29. Autorità giudiziaria competente

Salvo che sia stabilito diversamente nell'ordine, il foro competente in via esclusiva, per ogni controversia relativa o comunque connessa all'esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione dell'ordine, è quello di Milano.